



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 / 2025 del 28/04/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL P.E.F. DEL SERVIZIO RIFIUTI VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore **18:55**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Valter Orsi.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		G	MORO ELISABETTA	P	
ANESI ALICE GINEVRA	P		MOSELE ALBINO	P	
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MUNARI GIANMARIO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		NARDELLO ANTONELLA	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		NARDI ANNA	P	
CASAROTTO DAVIDE		G	ORSI VALTER	P	
CIONI ALEX	P		PAVAN SERGIO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SECONDIN SERGIO	P	
DALLA FINA CRISTIANA	P		SELLA RENZO	P	
DEON GIOVANNA	P		SPINATO LOREDANA	P	
EBERLE CRISTIANO	P		VANTIN MARCO	P	
GIORDAN LUIGI	P		ZIGGIOTTI NICOLA	P	
MARIGO CRISTINA	P				

Presenti: 23 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Paolo Foti.

Sono presenti i seguenti Assessori: Giancesini Marco, Maculan Alessandro, Munarini Aldo, Marchioro Giorgio, Scortegagna Milva, Parise Chiara, Corzato Barbara.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Cunegato Carlo, Giordan Luigi, Vantin Marco.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alla ripresa dei lavori alle ore 20.41 sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Chiara Parise, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il legislatore, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

Con la predetta legge 205/2017 vengono attribuite espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Con il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, come successivamente integrato e modificato, si è provveduto ad adeguare il metodo di calcolo della tassa al nuovo sistema di raccolta del rifiuto secco indifferenziato, intervenendo sul calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, non più basato sui coefficienti presuntivi ministeriali di produzione di rifiuti, bensì in base al numero effettivo dei conferimenti del rifiuto inorganico, ovvero del rifiuto secco indifferenziato, rapportando detto calcolo della parte variabile alla quantità di rifiuto secco prodotto e conferito secondo le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come da ultimo modificato con la deliberazione di Consiglio n. 94 del 29 novembre 2023.

La tariffa puntuale per le utenze domestiche, in base a quanto disposto dall'art. 14 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, è la somma di una quota fissa e di quote variabili, così differenziate:

- la quota fissa è applicata in base alla superficie dell'immobile ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare, agli investimenti e relativi ammortamenti, ad altri costi di esercizio non ricompresi nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A par. 8.2 della delibera Arera n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- le quote variabili, rapportate alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione comprendono:
 1. una quota per servizi, applicata in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
 2. una quota di base, intesa come "canone di allacciamento" al servizio, ipotizzando un numero standard di conferimenti del rifiuto secco indifferenziato in base al numero di componenti il nucleo familiare;
 3. una quota eccedenze, per ogni conferimento del rifiuto secco indifferenziato che ecceda il numero di conferimenti minimi compresi nella quota variabile di base;

4. una quota organico, relativa al conferimento del rifiuto organico (rifiuto umido) e rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare.

Considerati i dati dei conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, raccolti nei 3 anni di utilizzo del bidone da 120 litri, e per dare attuazione a quanto stabilito nel D.U.P. approvato con delibera di questo Consiglio Comunale del 18.12.2024, n. 111, che all'obiettivo strategico 090302 prevede l'aggiornamento della componente TARI variabile, con particolare riferimento al numero di svuotamenti del bidone del secco, si propone di modificare il numero di svuotamenti compresi nella quota di base della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche nel modo seguente:

- 1 componente il nucleo familiare: 3 conferimenti
- 2 componenti il nucleo familiare: 4 conferimenti
- 3 componenti: 5 conferimenti
- 4 componenti: 6 conferimenti
- 5 componenti: 7 conferimenti
- 6 componenti: 8 conferimenti.

Per le utenze che utilizzano il sacco con microchip da 60 litri (anziché il bidone da 120 litri), i conferimenti previsti saranno pari al doppio del numero indicato per il bidone.

Il Comune di Schio compie così un ulteriore passo avanti verso una gestione più puntuale della tariffa del servizio rifiuti. Fin dal 2016, l'obiettivo è stato e continua ad essere quello di premiare i comportamenti virtuosi e rendere il sistema più trasparente e aderente al principio normativo "chi meno inquina, meno paga", incentivando così i cittadini a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato e responsabilizzando chi non si impegna per una corretta differenziazione, il quale dovrà contribuire proporzionalmente al maggior costo che il Comune deve per questo sostenere.

Invece, per le utenze non domestiche, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, alla luce dei contenuti di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato normativo, pertanto la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche risulta differenziata in base alle diverse tipologie di attività aventi una potenziale omogenea produzione di rifiuti, con commisurazione alla superficie dei locali e aree a disposizione.

Il Consiglio Comunale con la propria delibera n. 33 del 22.04.2024, aveva preso atto del PEF validato per il biennio 2024-2025, approvando le tariffe TARI per l'anno 2024.

Nei primi mesi di quest'anno Alto Vicentino Ambiente (A.V.A.) ha sottoposto alla decisione dell'Assemblea dei Soci la richiesta al Consiglio di Bacino "Vicenza", in qualità di Ente Territorialmente Competente, di revisione infra-periodo del PEF 2025, ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, essendo intervenute, successivamente alla validazione dei PEF 2024-2025, circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025.

Le circostanze asserite da A.V.A. a supporto della richiesta di revisione del PEF 2025 sono riferite al sostenimento nel 2025 di costi emergenti per le attività di seguito descritte:

- subentro ai Comuni nella gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, con messa a regime nel corso del 2025 dell'organizzazione per la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti (dotazione di personale, organizzazione degli sportelli e del call center),

- nonché implementazione dei servizi di consegna domiciliare delle attrezzature di raccolta, allo scopo di favorire l'accesso al servizio da parte degli utenti;
- applicazione del contributo ambientale per il conferimento di rifiuti all'impianto di termovalorizzazione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 16.04.2024.

Il risultato finale dato dalla revisione del PEF chiesta da A.V.A. e avvalorata dal Consiglio di Bacino, che ha validato i PEF così riveduti per i 31 Comuni soci di A.V.A., porta ad un totale di costi da coprire con la tassa rifiuti dell'anno 2025 pari complessivamente a Euro 4.639.615, rispetto all'importo di Euro 4.530.983 del precedente PEF per l'anno 2025 già validato dal Consiglio di Bacino, oltre ai costi per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, pari a Euro 277.508.

Detto aumento è essenzialmente conseguenza dei nuovi costi emergenti esposti da A.V.A., che ammontano complessivamente a Euro 98.757 (con una percentuale di aumento dell'5,5% rispetto ai costi dell'anno 2024), mentre i costi del Comune risultano pressoché invariati rispetto al 2024, se non per l'IVA al 10% che è necessario applicare sui costi emergenti di AVA, così che il risultato finale dato dalla somma delle diverse componenti, detratte le entrate derivanti dal recupero dell'evasione, dalle sanzioni in materia di rifiuti e dal contributo del MIUR a copertura del costo dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ammonta complessivamente a Euro 4.917.123, che corrisponde ad un aumento medio complessivo del 4,6% rispetto all'anno precedente al netto delle detrazioni e compresi i costi per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, comunque ben al di sotto del limite massimo stabilito da ARERA del 9,6%.

ARERA ha inoltre stabilito che da quest'anno alla tassa rifiuti dovrà essere aggiunta una nuova componente perequativa (UR3), pari a 6,00 Euro all'anno a utenza, per la copertura finanziaria del "Bonus sociale rifiuti", riconosciuto agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019.

Questa ultima componente perequativa andrà ad aggiungersi alle due componenti perequative, già introdotte dallo scorso anno 2024, riguardanti i costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1, pari a 0,10 Euro all'anno a utenza) e i costi delle agevolazioni a favore delle zone colpite da calamità (UR2, 1,50 Euro all'anno a utenza).

A partire dal 16 settembre dello scorso anno 2024 Alto Vicentino Ambiente è subentrata al Comune di Schio, come per tutti i 31 Comuni serviti da AVA, per la gestione delle attività di apertura, variazione e cessazione delle utenze, compresa la distribuzione/sostituzione dei contenitori domiciliari per le utenze domestiche e non domestiche e per l'emissione della bollettazione in regime TARI.

AVA quindi gestisce ora l'intero rapporto con l'utente, sia per quanto riguarda i servizi di raccolta, sia per quanto riguarda la bollettazione e la gestione della posizione tributaria. Sono invece escluse le attività di accertamento tributario e recupero della tassa non pagata, che rimangono a carico dei Comuni.

Nel corso del 2025 sarà perciò portata a regime l'organizzazione per la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti (dotazione di personale, organizzazione degli sportelli e del call center). AVA prevede altresì di implementare i servizi di consegna domiciliare delle attrezzature di raccolta, allo scopo di favorire l'accesso al servizio da parte degli utenti.

E stata data così piena esecuzione al "Protocollo d'intesa per l'attuazione del Progetto di internalizzazione dei servizi di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti del servizio

integrato di gestione dei rifiuti urbani", come previsto dal Contratto di servizio, che già individuava tra le attività da effettuare a mezzo di AVA anche la "gestione amministrativa", comprendente la "gestione dell'entrata" a carico dell'utenza e i "rapporti con l'utenza", e come a tal fine deciso con la deliberazione del 17.11.2022 dall'Assemblea dei soci di AVA.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE EBERLE - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE MACULAN (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà per letta la seguente proposta di deliberazione (vedi archivio di registrazione):

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 sopra citata ha comunque lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che con la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente

(ARERA) n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2021, sono stati introdotti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione di due componenti perequative, da riscuotere nelle bollette Tari e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), riguardanti i costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1, pari a 0,10 Euro all'anno a utenza) e i costi delle agevolazioni a favore delle zone colpite da calamità (UR2, 1,50 Euro all'anno a utenza);

Preso atto che con la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/Rif del 1 aprile 2025, sono state stabilite disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, con l'introduzione della componente perequativa unitaria UR3, pari a 6,00 Euro all'anno a utenza per la relativa copertura finanziaria;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Schio è costituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, - Consiglio di Bacino Vicenza - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che il Consiglio di Bacino "Vicenza", in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazione del Comitato di gestione n. 8 del 02.04.2024, aveva validato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF per i n. 31 ambiti tariffari corrispondenti con il territorio comunale degli Enti soci di AVA, tra cui il Comune di Schio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.04.2024, con la quale si era preso atto del PEF validato per il biennio 2024-2025 e si era provveduto alla conseguente approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

Rilevato che Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha formulato all'Ente Territorialmente Competente istanza di revisione infra-periodo del PEF 2025, ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, essendo intervenute, successivamente alla validazione dei PEF 2024-2025, circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025;

Preso atto che le circostanze evidenziate da A.V.A. a supporto della richiesta di revisione del PEF 2025 sono riferite al sostenimento nel 2025 di costi emergenti per le attività di seguito descritte:

- subentro ai Comuni nella gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, con messa a regime nel corso del 2025 dell'organizzazione per la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti (dotazione di personale, organizzazione degli sportelli e del call center), nonché implementazione dei servizi di consegna domiciliare delle attrezzature di raccolta, allo scopo di favorire l'accesso al servizio da parte degli utenti;
- applicazione del contributo ambientale per il conferimento di rifiuti all'impianto di termovalorizzazione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 16.04.2024;

Preso atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025, rivisto secondo il suddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", nella sua qualità di E.T.C., in conformità a quanto sopra, ovvero all'istanza formulata da A.V.A., trasmesso con

PEC del 09.04.2025, registrata al Protocollo con il n. 18662, come da allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

- il comma 651 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, è necessario avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario dell'esercizio 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Schio, determinato considerando quanto indicato nelle Linee Guida per la determinazione dei “fabbisogni standard”, ammonta ad Euro 5.616.627,85 e che quindi l'importo complessivo del Piano Finanziario validato e trasmesso è inferiore all'importo sopra indicato;

Precisato che, sulla base del piano economico finanziario (PEF) validato dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta stabilito come dal prospetto che segue:

- Costi del soggetto gestore AVA S.r.l.	Euro 4.134.998,00
- Costi del Comune	Euro 965.860,00
- Costi complessivi nei limiti di crescita tariffaria	Euro 5.100.858,00
- Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera 2/DRIF/2021 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 e entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione)	Euro 461.243,00
- Attività esterne al ciclo integrato RU iva inclusa	Euro 277.508,00
- Importo da coprire con il gettito TARI	Euro 4.917.123,00

Rilevato che, con riferimento ai contenuti del suddetto piano economico finanziario (PEF), i costi da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, oltre ai costi per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, pari a Euro 277.508,00, sono suddivisi in Euro 1.915.234,00, a titolo di costi fissi, e in Euro 2.724.381,00, a titolo di costi variabili, e

specificatamente:

- per le utenze domestiche costi fissi Euro 1.149.140,40 e costi variabili Euro 1.656.759,07
- per le utenze non domestiche costi fissi Euro 766.093,60 e costi variabili Euro 1.067.621,93;

Atteso che, in conformità al predetto piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Visto il piano tariffario della tassa rifiuti per il 2025, che prevede la ripartizione dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento tra utenze domestiche e utenze non domestiche in misura complessiva pari a Euro 2.972.404,27 (60,45%) per le prime e a Euro 1.944.718,73 (39,55%) per le seconde, considerati anche i costi delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti;

Richiamato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), laddove viene disciplinato rispettivamente l'utilizzo dei coefficienti Ka, per il calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche, e l'utilizzo dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche;

Considerato che, per gli anni precedenti, la quota di base della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, proporzionata al quantitativo standard di produzione di rifiuto secco indifferenziato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, espresso in litri/anno, in relazione ai contenitori, bidone da 120 litri o sacco da 60 litri, di cui l'utente è obbligato a servirsi per lo smaltimento del rifiuto, era così stabilita:

- per 1 componente 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 2 componenti 720 lt/anno pari a 6 conferimenti con bidone da 120 lt o 12 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 3 componenti 960 lt/anno pari a 8 conferimenti con bidone da 120 lt o 16 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 4 componenti 1200 lt/anno pari a 10 conferimenti con bidone da 120 lt o 20 conferimenti con sacco da 60 lt;

- per 5 componenti 1320 lt/anno pari a 11 conferimenti con bidone da 120 lt o 22 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 6 componenti e oltre 1440 lt/anno pari a 12 conferimenti con bidone da 120 lt o 24 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per le abitazioni a disposizioni 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;

Ritenuto di modificare il numero di svuotamenti compresi nella quota di base della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, per dare attuazione a quanto stabilito nel D.U.P. approvato con delibera di questo Consiglio comunale del 18.12.2024, n. 111, che all'obiettivo strategico 090302 prevede l'aggiornamento della componente TARI variabile, con particolare riferimento al numero di svuotamenti del bidone del secco per le utenze domestiche;

Considerati i dati dei conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, raccolti nei 3 anni di utilizzo del bidone da 120 litri, che suggeriscono la possibilità di adeguare le soglie di conferimento forfetarie annuali in base al numero di componenti del nucleo familiare, seguendo la formula numero di componenti il nucleo familiare + due (n+2), nel modo seguente:

- per 1 componente 360 lt/anno pari a 3 conferimenti con bidone da 120 lt o 6 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 2 componenti 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 3 componenti 600 lt/anno pari a 5 conferimenti con bidone da 120 lt o 10 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 4 componenti 720 lt/anno pari a 6 conferimenti con bidone da 120 lt o 12 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 5 componenti 840 lt/anno pari a 7 conferimenti con bidone da 120 lt o 14 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 6 componenti e oltre 960 lt/anno pari a 8 conferimenti con bidone da 120 lt o 16 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per le abitazioni a disposizioni 360 lt/anno pari a 3 conferimenti con bidone da 120 lt o 6 conferimenti con sacco da 60 lt;

Stabilito che i conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, da parte delle utenze domestiche, che superino quelli sopra stabiliti siano conteggiati a consuntivo, per il relativo addebito, in aggiunta a quanto dovuto per la tassa rifiuti dell'anno successivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari, ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato C), prevedendo la rimodulazione delle stesse tariffe nel rispetto dei limiti di classificazione dei costi fissi e variabili previsti dal metodo tariffario adottato da ARERA;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, come da piano tariffario allegato sub C) alla presente proposta di deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

Ricordato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente

Competente – E.T.C., ovvero il Consiglio di Bacino “Vicenza”, e che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni;

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Visto il D.Lgs. n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l’articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- la n. 444/2019/R/Rif “Approvazione TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti)”;
- la n. 15/2022/R/Rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione n. 59 del 9 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato, da ultimo con la propria deliberazione n. 94 del 29 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 21.02.2022, che stabilisce i requisiti per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato tramite sacchi dotati di microchip anziché tramite bidone da 120 lt;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione n. 49 del 6 luglio 2020, come successivamente integrato e modificato, da ultimo con propria deliberazione n. 93 del 29 novembre 2023;

Visto l’art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche

che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Viste le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2024, "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 - periodo 2025/2027: approvazione";
- di Consiglio Comunale n. 112 del 19 dicembre 2024, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027";
- di Giunta Comunale n. 377 del 30 dicembre 2024, "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000"

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Tuel);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 2022 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 settembre 2024;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 16 aprile 2025;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto, per le finalità di cui alla presente delibera, del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025, validato e trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente – E.T.C., Consiglio di Bacino "Vicenza", con PEC del 09.04.2025, registrata al Protocollo con il n. 18662, di cui agli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, il costo del servizio da coprire con le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) è determinato per l'anno 2025 nell'importo complessivo di Euro 4.917.123,00, di cui Euro 2.192.742,00 a titolo di costi fissi (45,00%), compreso il costo per le attività esterne al ciclo integrato del servizio rifiuti, ed Euro 2.724.381,00 a titolo di costi variabili (55,00%);

4) di stabilire, al fine della determinazione della corretta quota di base della parte variabile

delle tariffe TARI per l'anno 2025 delle utenze domestiche, intesa come "canone di allacciamento" al servizio, il quantitativo standard minimo di produzione di rifiuto secco indifferenziato in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare, espresso in litri/anno, in relazione al diverso tipo di contenitori di cui l'utente è obbligato a servirsi per lo smaltimento del rifiuto, bidone da 120 litri o sacco da 60 litri, nel modo seguente:

- per 1 componente 360 lt/anno pari a 3 conferimenti con bidone da 120 lt o 6 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 2 componenti 480 lt/anno pari a 4 conferimenti con bidone da 120 lt o 8 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 3 componenti 600 lt/anno pari a 5 conferimenti con bidone da 120 lt o 10 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 4 componenti 720 lt/anno pari a 6 conferimenti con bidone da 120 lt o 12 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 5 componenti 840 lt/anno pari a 7 conferimenti con bidone da 120 lt o 14 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per 6 componenti e oltre 960 lt/anno pari a 8 conferimenti con bidone da 120 lt o 16 conferimenti con sacco da 60 lt;
- per le abitazioni a disposizioni 360 lt/anno pari a 3 conferimenti con bidone da 120 lt o 6 conferimenti con sacco da 60 lt;

5) di stabilire che i conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, da parte delle utenze domestiche, che superino quelli sopra stabiliti siano conteggiati a consuntivo, per il relativo addebito, in aggiunta a quanto dovuto per la tassa rifiuti dell'anno successivo;

6) di determinare, conseguentemente e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l'anno 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) dettagliatamente elencate nel piano tariffario allegato C) alla presente delibera, quale sua parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

8) di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

9) di dare atto che le tariffe approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;

10) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singola utenza sarà gravato del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), nella misura del 5 per cento sull'importo della tassa rifiuti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

11) di precisare che, in aggiunta alla tassa sui rifiuti e al tributo provinciale TEFA sopra specificato, ogni utenza sarà soggetta al pagamento della componente perequativa UR1, pari a 0,10 Euro all'anno a utenza, a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, e alla componente perequativa UR2, pari a 1,50 Euro all'anno a utenza, a copertura dei costi delle agevolazioni a favore delle zone colpite da calamità, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, nonché al pagamento della componente perequativa unitaria UR3, pari a 6,00 Euro all'anno a utenza per la copertura

del "Bonus sociale rifiuti" per gli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate;

12) di stabilire per l'anno 2025 il versamento della TARI in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- 1^ rata entro il 16 giugno 2025;
- 2^ rata entro il 16 dicembre 2025;
- 3^ rata, a consuntivo solo per gli svuotamenti che eccedono il numero standard stabilito, contestualmente alla bollettazione della tassa relativa all'anno 2026;

13) di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'E.T.C. competente, Consiglio di Bacino "Vicenza", affinché questo provveda, ai sensi dell'Art. 7.5 della Delibera ARERA n. 363-2021, alla trasmissione telematica della stessa all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e all'adeguamento del contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra Comune affidante e A.V.A. srl, gestore del servizio dei rifiuti urbani, secondo le direttive e le modalità stabilite da ARERA;

14) di disporre, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 23 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'espressa votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 23 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'espressa votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Valter Orsi

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Foti

(Documento firmato digitalmente)

STEFANO
DE ROSSO
18.06.2025
10:15:51
GMT+02:00

A circular digital signature stamp with a textured, grey background and a central emblem.

COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

PIANO TARIFFARIO

*per il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani – Tariffa Puntuale
Anno 2025*

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

L'introduzione della Tariffa Puntuale rappresenta per l'Amministrazione Comunale un momento di importanza strategica nella riorganizzazione dei tributi locali, del modello gestionale ed organizzativo nella gestione dei rifiuti e di conseguenza nelle abitudini e nell'imposizione a carico dei cittadini sia essi utenze domestiche che non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

Il modello tariffario applicato nel Comune di Schio prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione, dal nucleo familiare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile, con uno schema come il seguente:

$$Q_{tot} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{org}$$

Dove:

Q_{tot} è la quota totale che l'utenza è tenuta a pagare al netto dell'imposta provinciale

Q_f è la quota fissa che comprende i costi fissi e dipende dalla superficie dell'abitazione e/o attività economica, è determinata mediante l'applicazione dei parametri definiti nel D.P.R. 158/99

Q_{vn} è la quota variabile normalizzata, comprende i costi indivisibili legati alla gestione dei rifiuti e delle raccolte differenziate e alla gestione dell'Ecocentro, la raccolta degli imballaggi leggeri multimateriale, ecc. È calcolata secondo i parametri definiti dal D.P.R. 158/99 e quindi dipende dal nucleo familiare per le utenze domestiche e dalla superficie dichiarata per le utenze non domestiche

Q_{vb} è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta dell'indifferenziato, comprende i costi minimi di esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi legato alla composizione del nucleo familiare ed è applicata solo alle utenze domestiche

Q_{org} è la quota per la gestione del Rifiuto Organico, dipende dalla composizione del nucleo familiare ed è applicata sulle alle utenze domestiche che usufruiscono di tale servizio

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Economico Finanziario di previsione per l'anno 2025;
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base) venga attribuita in base al numero di litri minimi assegnati a ciascuna utenza domestica.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2025		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 1.149.140,40	€ 766.093,60
Costi Variabili Normalizzati	€ 946.759,07	€ 1.067.621,93
Costi Variabili Base Indifferenziata	€ 260.000,00	€ 0
Costi Variabili Base Organico	€ 450.000,00	€ 0
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 2.805.899,47	€ 1.833.715,53
Totale	€ 4.639.615,00	
Attività Esterne Ciclo integrato	€ 166.504,80	€ 111.003,20
% Ripartizione costi fissi	60,00%	40,00%
% Ripartizione costi variabili	47,00%	53,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2025

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

Tipo Utenza	Cat	N° Ut.	Sup. tot.	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Norm. (€)	Lt Min	Quota Variabile Base (€)	Quota Rifiuto Organico (€)	Quota Attività Esterne (€/mq)
DOMESTICO RESIDENTE	1	6.861	729.630,60	0,80	0,90	0,374097 €	39,604468 €	360	10,393099 €	25,934803 €	0,054845 €
DOMESTICO RESIDENTE	2	4.983	662.958,60	0,94	1,14	0,439565 €	50,165660 €	480	13,857465 €	30,603067 €	0,064443 €
DOMESTICO RESIDENTE	3	2.634	357.525,40	1,05	1,57	0,491003 €	69,087794 €	600	17,321832 €	33,974592 €	0,071985 €
DOMESTICO RESIDENTE	4	2.080	298.680,00	1,14	1,77	0,533089 €	77,888787 €	720	20,786198 €	37,086768 €	0,078155 €
DOMESTICO RESIDENTE	5	629	87.908,20	1,23	1,77	0,575175 €	77,888787 €	840	24,250564 €	39,939596 €	0,084325 €
DOMESTICO RESIDENTE	6	212	27.183,00	1,30	1,77	0,607908 €	77,888787 €	960	27,714931 €	42,273729 €	0,089124 €
DOMESTICO SECONDE CASE	1	932	99.413,00	0,80	0,90	0,374097 €	39,604468 €	360	10,393099 €	25,934803 €	0,054845 €
GARAGE-1C	1	5.295	113.880,44	0,80	0,00	0,374097 €	- €		- €	- €	0,054845 €
GARAGE-2C	2	3.552	84.401,00	0,94	0,00	0,439565 €	- €		- €	- €	0,064443 €
GARAGE-3C	3	2.030	53.256,50	1,05	0,00	0,491003 €	- €		- €	- €	0,071985 €
GARAGE-4C	4	1.671	41.857,00	1,14	0,00	0,533089 €	- €		- €	- €	0,078155 €
GARAGE-5C	5	465	11.913,00	1,23	0,00	0,575175 €	- €		- €	- €	0,084325 €
GARAGE-6C	6	136	3.513,00	1,30	0,00	0,607908 €	- €		- €	- €	0,089124 €

6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2025

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche:

Cat	Descrizione categoria	N° Ut	Sup tot.	Kc	Kd	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Normalizzata (€/mq)	Quota Attività Esterne (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	75	26.940,00	0,67	5,49	0,458209 €	0,670018 €	0,067177 €
2	Cinematografi e teatri	5	4.008,00	0,43	3,50	0,294074 €	0,427152 €	0,043113 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	629	182.804,00	0,60	4,90	0,410336 €	0,598013 €	0,060158 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	59	22.676,00	0,88	7,21	0,601827 €	0,879933 €	0,088232 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,64	5,22	0,437692 €	0,637066 €	0,064169 €
6	Esposizioni, autosaloni	37	20.659,00	0,51	4,18	0,348786 €	0,510141 €	0,051135 €
7	Alberghi con ristorante	9	9.783,00	1,64	13,45	1,121586 €	1,641483 €	0,164433 €
8	Alberghi senza ristorante	7	4.372,00	1,08	8,86	0,738606 €	1,081304 €	0,108285 €
9	Case di cura e riposo	229	52.231,00	1,25	10,22	0,854868 €	1,247283 €	0,125330 €
10	Ospedale	1	17.263,00	1,29	10,55	0,882223 €	1,287558 €	0,129340 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	458	58.248,00	1,07	8,78	0,731767 €	1,071541 €	0,107282 €
12	Banche ed istituti di credito	198	29.602,00	0,61	5,00	0,417175 €	0,610217 €	0,061161 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	248	52.537,00	1,41	11,55	0,964291 €	1,409601 €	0,141372 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	45	4.080,00	1,80	14,76	1,231009 €	1,801360 €	0,180475 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9	590,00	0,83	6,81	0,567632 €	0,831115 €	0,083219 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,09	8,90	0,745445 €	1,086186 €	0,109288 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	125	8.128,00	1,48	12,12	1,012163 €	1,479166 €	0,148391 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	65	7.542,00	1,03	8,45	0,704411 €	1,031267 €	0,103272 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	51	10.709,00	1,41	11,55	0,964291 €	1,409601 €	0,141372 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	425	299.306,13	0,92	7,53	0,629183 €	0,918987 €	0,092243 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	268	77.160,00	1,09	8,91	0,745445 €	1,087406 €	0,109288 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	75	18.834,00	5,57	45,67	3,809290 €	5,573721 €	0,558470 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	26	3.849,00	4,85	39,78	3,316886 €	4,854885 €	0,486280 €
24	Bar, caffè, pasticceria	108	10.959,00	3,96	32,47	2,708220 €	3,962748 €	0,397045 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	90	22.800,00	2,76	22,63	1,887548 €	2,761842 €	0,276728 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7	1.881,00	2,61	21,40	1,784963 €	2,611728 €	0,261689 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	39	3.556,00	7,17	58,79	4,903520 €	7,174930 €	0,718892 €
28	Ipermercati di generi misti	2	10.533,00	2,74	22,45	1,873870 €	2,739874 €	0,274723 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	6,92	56,78	4,732547 €	6,929623 €	0,693826 €
30	Discoteche, night club	10	1.811,00	1,91	15,68	1,306238 €	1,913640 €	0,191504 €

STEFANO
DE ROSSO
18.06.2025
10:21:07
GMT+02:00